



## **PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

<b>VERSIONE</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>VALIDATO DA</b>
1.0	17.02.2022	Consiglio di Amministrazione
2.0	23.11.2023	Consiglio di Amministrazione



<b>Sommario</b>	
<b>1. PREMESSA</b>	3
<b>2. OBIETTIVI</b>	4
<b>3. DEFINIZIONI</b>	5
<b>4. SOGGETTI SEGNALANTI</b>	6
<b>5. CANALI PER LE SEGNALAZIONI INTERNE</b>	7
<b>6. CARATTERISTICHE DELLE VIOLAZIONI E DELLE SEGNALAZIONI</b>	7
<b>7. PORTALE WHISTLEBLOWING</b>	8
<b>8. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI</b>	8
<b>9. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ALTERNATIVI AL PORTALE WHISTLEBLOWING</b>	9
<b>10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</b>	9
<b>a. Analisi preliminare</b>	10
<b>b. Istruttoria</b>	10
<b>c. Registrazione</b>	11
<b>11. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE</b>	11
<b>12. ESTENSIONE DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE AD ALTRI SOGGETTI</b>	13
<b>13. TUTELA DEL SEGNALATO</b>	13
<b>14. REPORTISTICA</b>	13
<b>15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>	13
<b>16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</b>	14
a. Rispetto del principio di necessità	14
b. Riconoscimento dei diritti privacy	14
c. Non applicabilità dell'accesso agli atti	14
<b>17. ONERI DI PUBBLICITÀ PER NATISSA A FINI DI TRASPARENZA DEL WHISTLEBLOWING</b>	14
<b>18. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA</b>	15



## 1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) illustra i principi e le misure adottate da NATISSA SGR S.p.A. (“**Natissa**”, la “**SGR**” o la “**Società**”) in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni, o whistleblowing, coerentemente con il quadro normativo vigente.

In via generale, attraverso il whistleblowing i dipendenti e collaboratori di una società, come di seguito meglio individuati, segnalano, a specifici individui o organismi, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all’organizzazione.

La finalità del whistleblowing è quindi quella di consentire alle organizzazioni di affrontare tempestivamente il problema segnalato, contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti.

La presente Procedura è adottata nel rispetto del quadro normativo applicabile alla SGR, di seguito sinteticamente illustrato.

Con riferimento all’ambito antiriciclaggio, l’articolo 48 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che modifica, dando attuazione in ambito nazionale alla Direttiva (UE) 849/2015 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”), il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introduce l’obbligo di adozione del sistema di segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che tale sistema garantisca la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni e la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o sleali conseguenti la segnalazione. Inoltre, deve essere previsto uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Oltre a quanto sopra delineato, con riferimento alle disposizioni che disciplinano l’attività svolta dagli intermediari, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono stati introdotti nel Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) l’articolo 4-*undecies* “*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni*” e l’articolo 4-*duodecies* “*Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza*” che hanno esteso l’ambito di applicazione delle segnalazioni interne, da parte del personale, agli atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta.

In particolare, l’articolo 4-*undecies* del TUF prevede che gli intermediari adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta, incluse quelle in tema di abusi di mercato, e ne individua gli elementi necessari in termini di garanzie e tutele dei soggetti segnalanti e segnalati.

L’articolo prevede inoltre che la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottino le necessarie disposizioni attuative. Al riguardo, si evidenzia che la Banca d’Italia ha emanato, in data 5 dicembre 2019, il “*Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF*” che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 e 9, prevede, con riferimento alle SGR, che “*L’organo con funzione di supervisione strategica approva i sistemi interni di segnalazione delle violazioni*”, secondo quanto previsto al relativo Allegato 4.

L’articolo 4-*duodecies* del TUF prevede invece che la Banca d’Italia e la Consob ricevano, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall’articolo 4-*undecies* del TUF, le segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, nonché di atti della UE direttamente applicabili nelle stesse materie.

Ancora, il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di fenomeni corruttivi all’interno di enti pubblici e privati.

L’articolo 2 della legge è intervenuto sul d.lgs 231/2001, inserendo all’articolo 6 (*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente*) una nuova previsione che inquadra nell’ambito del Modello organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Successivamente, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito “**d.lgs. 24/2023**”), le cui disposizioni hanno avuto effetto a partire dal 15 luglio 2023.

L’articolo 23 del citato d.lgs. n. 24/2023 ha abrogato l’art. 54-bis del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e l’art. 6, comma 2-ter e 2-quater del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. nonché l’art. 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Inoltre, l’art. 24 dello stesso d.lgs. n. 24/2023 ha modificato il comma 2-bis dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001 prevedendo: “*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*”.

Nello specifico, alla luce del richiamato quadro normativo, la presente procedura disciplina:

- a) il funzionamento dei canali interni per l’effettuazione delle segnalazioni;
- b) la tutela dei soggetti segnalanti e dei soggetti coinvolti dalla segnalazione;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nonché degli altri soggetti ai quali è estesa la tutela contro gli atti ritorsivi e/o discriminatori dal mutato quadro normativo;
- d) la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- e) la previsione di sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- f) l’adempimento di alcuni oneri di pubblicità introdotti dal quadro legislativo;
- g) il funzionamento del canale esterno alle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia e Consob).

## 2. OBIETTIVI

La presente procedura mira a disciplinare il processo di segnalazione interna di Natisa in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 24/2023 e dall’art. 4-undecies del TUF, pertanto:

- a) il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (di seguito, anche “**gestione della segnalazione**”) tramite attivazione di un portale dedicato - “**Portale Whistleblowing**” o “**Portale**” - idoneo a garantire, con modalità informatiche, la sicurezza dell’intero processo istruttorio e la riservatezza dell’identità dei segnalanti;
- b) il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni prese in carico, attraverso il medesimo portale dedicato, da un soggetto diverso da quello previsto, qualora quest’ultimo si trovi in una condizione di conflitto di interessi;
- c) il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni mediante il canale alternativo della formulazione in forma orale della segnalazione. Quest’ultima è effettuata sempre attraverso il Portale, mediante il sistema di messaggistica vocale ivi integrato ovvero, a richiesta del segnalante, nell’ambito di un incontro con il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni;

d) il processo di segnalazione esterno alle Autorità di Vigilanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 4-undecies del TUF.

La presente procedura **non disciplina**:

- la Segnalazione Esterna all'ANAC, in quanto direttamente prevista e regolata dalle disposizioni di legge di cui al citato d.lgs. 24/2023 (cfr. articoli 6 – 11). In dettaglio, la richiamata normativa: i) indica i presupposti per poter procedere alla segnalazione esterna (art. 6); ii) descrive i canali per la segnalazione esterna (art. 7); iii) identifica e regola le attività dell'ANAC, quale destinataria delle menzionate segnalazioni (art. 8); iv) prevede doveri di trasparenza dell'ANAC (art. 9); v) contempla il potere/dovere dell'ANAC di emanare in materia apposite linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni della specie.

Tuttavia, in ossequio alle disposizioni previste all'art. 5, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 24/2023 la presente procedura prevede le condizioni per poter accedere alla Segnalazione Esterna da indirizzare all'ANAC, ovvero:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
  - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
  - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- la Divulgazione Pubblica, direttamente regolata dal menzionato d.lgs. 24/2023, all'art. 15.

### 3. DEFINIZIONI

- **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
- **Canale di Segnalazione Interna**: canale interno di segnalazione attivato da Natissa (Portale Whistleblowing e segnalazione in presenza)
- **CdA**: Consiglio di Amministrazione di Natissa
- **CS**: Collegio Sindacale di Natissa
- **Destinatari**: potenziali soggetti segnalanti e destinatari della presente Procedura come individuati nel paragrafo 4
- **DG**: Direttore Generale di Natissa
- **Divulgazione Pubblica** o **Divulgare Pubblicamente**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
- **Natissa**: Natissa SGR S.p.A. (di seguito anche solo “**Natissa**” o “**SGR**”)
- **OdV**: Organismo di Vigilanza di Natissa istituito nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2021, n. 231 e s.m.i.



- **Portale Whistleblowing:** Portale informatico gestito da EQS Group e adottato da Natissa per gestire il canale di segnalazione interno
- **Referente canale residuale:** referente individuato tra i membri dell'Organismo di Vigilanza di Natissa a cui è affidata la gestione della segnalazione residuale derivante dal Responsabile Whistleblowing
- **Responsabile Whistleblowing:** Responsabile della Funzione di Compliance a cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione Interna
- **Segnalazione Esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 24/2023
- **Segnalazione Esterna all'Autorità:** segnalazioni esterne che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF nonché degli atti dell'Unione europea effettuate tramite il canale esterno direttamente all'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e Consob) in conformità alle regole operative da loro definite (v. par. 18 della presente Procedura)
- **Segnalazione Interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il Canale di Segnalazione Interna descritto nella presente Procedura
- **Violazione:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato come meglio individuati nel par. 6 della presente Procedura

#### 4. SOGGETTI SEGNALANTI

I Destinatari della presente procedura quali potenziali segnalanti, sono:

- a) i componenti degli organi sociali di Natissa (i.e. i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, i membri del Collegio Sindacale)
- b) i membri dell'Organismo di Vigilanza di Natissa;
- c) i lavoratori subordinati della SGR, siano essi dirigenti, quadri o impiegati (compresi rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) ovvero persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- d) i lavoratori autonomi, i terzi collaboratori e i dipendenti di terze società o enti che collaborino a qualsiasi titolo con Natissa;
- e) i fornitori e *outsourcers* che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Natissa;
- f) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore di Natissa;
- g) qualora presenti, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), che prestano la propria attività presso la SGR;
- h) gli azionisti di Natissa.

Per tutti i Destinatari le forme di tutela disciplinate al successivo paragrafo 10 si applicano anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, come meglio specificato *infra*.

I Destinatari, a conoscenza di fatti suscettibili di segnalazione, nei termini di seguito esposti, sono invitati ad effettuare la segnalazione stessa con tempestività mediante le modalità più avanti descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

## 5. CANALI PER LE SEGNALAZIONI INTERNE

La presente procedura prevede i seguenti canali per l'effettuazione delle Segnalazioni Interne:

- a) Portale Whistleblowing meglio descritto al successivo paragrafo 6, ed utilizzabile per effettuare la segnalazione sia in forma scritta sia in forma orale;
- b) in presenza secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8.1, a seguito di una richiesta di incontro da parte del segnalante. Come meglio specificato infra, la richiesta di incontro può essere effettuata direttamente tramite il Portale Whistleblowing.

nel complesso "Canali di Segnalazione Interna".

Le segnalazioni, ivi comprese quelle effettuate mediante il Portale Whistleblowing, sono ricevute dal Responsabile Whistleblowing, individuato nel Responsabile della Funzione di Compliance. Qualora il segnalante ritenga che lo stesso Responsabile Whistleblowing sia in qualche modo coinvolto nella segnalazione, in quanto i comportamenti e le possibili violazioni oggetto della segnalazione possano riguardarlo direttamente o indirettamente, i predetti canali assicurano la possibilità per il segnalante di contattare alternativamente il Referente canale residuale.

Qualunque funzione/struttura diversa dal Responsabile Whistleblowing ovvero dal Referente canale residuale che ricevesse per errore una segnalazione ha l'obbligo di trasmetterla immediatamente al Responsabile Whistleblowing ovvero al Referente canale residuale (ove ricorra la circostanza di cui al precedente paragrafo), dandone contestuale notizia al segnalante.

I predetti canali e le modalità di gestione delle segnalazioni sono adeguatamente pubblicizzati nei luoghi di lavoro e sul sito internet della SGR in un'apposita sezione dedicata.

## 6. CARATTERISTICHE DELLE VIOLAZIONI E DELLE SEGNALAZIONI

Le Violazioni, che possono essere segnalate, sono le seguenti: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrano nei successivi numeri 3, 4, 5, e 6;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3,4,5, e 6;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/23 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/23, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti



- che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
  - 7) tutte le comunicazioni aventi ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di violazioni, potenziali o effettive, della disciplina applicabile alla SGR ovvero di fatti e circostanze che possano recare un danno alla stessa o a terzi.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto delle stesse, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a circostanziare il più possibile quanto segnalato.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o 'voci di corridoio' o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

## 7. PORTALE WHISTLEBLOWING

Il Portale Whistleblowing è raggiungibile tramite internet al seguente indirizzo web: <https://whistleblowing-natissasgr.integrityline.com/>.

Il Portale Whistleblowing ha le seguenti caratteristiche principali:

- è dotato di avanzati sistemi di crittografia che garantiscono che nessuna terza parte (compresa la società che gestisce il Portale) abbia accesso ai dati
- garantisce l'anonimato e la riservatezza, assicurando che nessun indirizzo IP o marca temporale venga memorizzato nel sistema
- è dotato di un sistema di scansione e di pulizia dei file che impedisce l'entrata nel sistema di visura (compresi quelli di tipo "0-day")
- è sottoposto a ripetuti *penetration test* e audit di sicurezza esterni che ne garantiscono il livello di sicurezza
- grazie al sistema di autenticazione a due fattori previene il furto di identità
- utilizza i più recenti firewall e restrizioni IP per proteggere il sistema da attacchi informatici
- ha ottenuto le certificazioni ISAE 3000 e ISO27001

## 8. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Accedendo al Portale Whistleblowing il segnalante potrà inviare una segnalazione e accedere al canale di comunicazione criptato per comunicare direttamente con il Responsabile Whistleblowing. La pagina di Frontend non effettua alcun tracciamento né il salvataggio di indirizzo IP e Marcature temporali; inoltre, il protocollo HTTP e tutte le informazioni inviate sono criptate.

Il segnalante è guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e chiuse che gli permettono di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, persone coinvolte), eventualmente anche allegando file a supporto.

Tramite il Portale Whistleblowing è altresì possibile inviare una segnalazione in forma orale. Invero, il sistema permette di inviare la segnalazione allegando un messaggio vocale che sarà trasmesso con modalità distorta al fine di mantenere l'anonimato del segnalante.

Il segnalante può decidere di inserire i propri dati identificativi oppure inviare una segnalazione in forma anonima.

Natissa ritiene che le segnalazioni anonime debbano essere scoraggiate, in ossequio allo spirito della legge, che disciplina segnalazioni nominative, quali atti di responsabilità verso l'ente per il quale si presta attività lavorativa o professionale. Ciononostante, qualora i fatti segnalati, pur inoltrati in forma anonima, risultino potenzialmente attendibili perché circostanziati e basati su elementi concreti e afferenti alle tipologie di violazioni contemplate dalla legge, le segnalazioni saranno prese in carico e approfondite dal Responsabile Whistleblowing o al Referente canale residuale.

Dopo aver effettuato la segnalazione, il segnalante potrà accedere al canale di comunicazione con il Responsabile Whistleblowing inserendo il codice segnalazione attribuito dal sistema ed una password personale. Il Segnalante potrà in questo modo accedere a tutti i messaggi inviati dal Responsabile Whistleblowing e al contenuto della segnalazione da quest'ultimo inviata.

## **9. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ALTERNATIVI AL PORTALE WHISTLEBLOWING**

Il canale descritto nel paragrafo precedente è relativo a segnalazioni effettuate in forma scritta oppure orale. Oltre a quanto già previsto, la Società ha attivato un ulteriore canale alternativo che assicura la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale ed in presenza.

### 8.1. Canale in presenza

Il segnalante può richiedere un incontro con il Responsabile Whistleblowing ovvero con il Referente canale residuale, che dovrà essere fissato da uno di questi ultimi entro un termine ragionevole, e comunque entro il termine massimo di 7 giorni.

L'incontro potrà essere richiesto direttamente tramite il Portale Whistleblowing (tramite richiesta scritta o orale) ovvero a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- Incontro con il Responsabile Whistleblowing: [whistleblowing@natissasgr.com](mailto:whistleblowing@natissasgr.com)
- Incontro con il Referente canale residuale: [maurizio.bortolotto@natissasgr.com](mailto:maurizio.bortolotto@natissasgr.com)

I contenuti dell'incontro sono verbalizzati dal Responsabile Whistleblowing ovvero dal Referente canale residuale, previo consenso del segnalante. Qualora il segnalante abbia acconsentito alla verbalizzazione, può procedere a verificare, rettificare e confermare il verbale con la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni sono nominative e la riservatezza sui dati del segnalante è osservata, costituendo un preciso obbligo del Responsabile Whistleblowing ovvero dal Referente canale residuale, nei limiti previsti dalla legge, qualunque sia il canale di trasmissione della segnalazione.

## **10. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing ovvero mediante gli altri canali previsti dalla presente procedura sono ricevute dal Responsabile Whistleblowing, che procede a rilasciare l'avviso di ricevimento entro 7 giorni.

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata tramite il Portale Whistleblowing, il Responsabile Whistleblowing riceverà una notifica via e-mail e dovrà quindi accedere alla piattaforma per procedere con la gestione della segnalazione. In questo caso il Responsabile Whistleblowing potrà rilasciare l'avviso di ricevimento direttamente tramite il Portale Whistleblowing.

Nel caso in cui invece, il segnalante abbia richiesto un incontro in presenza, l'avviso di ricevimento viene inviato contestualmente alla convocazione del segnalante stesso.

Al Portale Whistleblowing e agli altri canali alternativi ha accesso anche il Referente canale residuale che prende in carico le eventuali segnalazioni che vedano coinvolto direttamente o indirettamente il Responsabile Whistleblowing. In particolare, il Portale permette di identificare le segnalazioni che riguardino il Responsabile Whistleblowing indirizzandole direttamente al Referente canale residuale ed assicurando, quindi, che la stessa non sia visibile al primo.

L'eventuale condivisione della segnalazione e della documentazione prodotta dal segnalante con altre funzioni aziendali o con professionisti esterni a scopo di indagine viene svolta con la massima cautela, previo oscuramento dei dati e delle informazioni che potrebbero rivelare, anche indirettamente, l'identità del segnalante e previa verifica - se applicabile - che tali soggetti siano autorizzati al trattamento dei dati personali.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio.

#### **a. Analisi preliminare**

Il Responsabile Whistleblowing svolge un'analisi preliminare avente il solo scopo di verificare la possibile fondatezza della segnalazione e individuare l'organo e/o il soggetto e/o la/e funzione/i interessata/e alla segnalazione medesima. Qualora la segnalazione risulti manifestamente e inequivocabilmente infondata, ne viene disposta dal Responsabile Whistleblowing l'immediata archiviazione con annotazione della relativa motivazione e non si dà corso all'istruttoria di cui al successivo punto 9.2.

Le segnalazioni che risultano sufficientemente circostanziate, oltre che rilevanti ai sensi del vigente quadro normativo, sono sottoposte ad istruttoria, nel rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante.

#### **b. Istruttoria**

Salvo si tratti di segnalazioni aventi rilevanza, diretta o indiretta, ai sensi e per gli effetti del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato da Natissa le quali vanno immediatamente inoltrate all'OdV per le valutazioni di competenza, il Responsabile Whistleblowing provvede a:

- a) avviare approfondimenti specifici avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della SGR o di esperti esterni, utilizzando, qualora necessario, il budget fornitogli in sede di nomina. In ogni caso, le strutture e funzioni interne o esterne coinvolte dovranno garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023. In tale ambito, può essere sentita la persona coinvolta dalla segnalazione, su iniziativa del Responsabile Whistleblowing. Quest'ultimo è tenuto a sentire la persona coinvolta, qualora l'iniziativa sia assunta dalla stessa persona coinvolta. L'ascolto della persona coinvolta può avvenire anche sulla base di documentazione scritta (osservazioni/altra documentazione) direttamente tramite il Portale Whistleblowing;
- b) alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione del DG, o del CS, a seconda dell'oggetto della segnalazione e con esclusione di coloro che siano coinvolti nella segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
- c) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub g);
- d) concordare con il CS e/o con l'OdV eventuali iniziative da intraprendere a tutela di Natissa, prima della chiusura della segnalazione stessa;
- e) concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, d'intesa con il DG salvo che sia lui stesso coinvolto nella segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- f) proporre al DG e alle altre funzioni interessate, con esclusione di coloro che siano coinvolti nella segnalazione, eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di Natissa (es. denuncia all'Autorità Giudiziaria, procedimenti disciplinari a carico della persona coinvolta, sospensioni/cancellazioni di fornitori dall'Albo fornitori, risoluzioni contrattuali, ecc);
- g) proporre al DG salvo che siano coinvolti nella segnalazione, se necessario, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate

la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale. In ogni caso, entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento (o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione), il Responsabile Whistleblowing deve fornire al segnalante un riscontro sul processo di segnalazione, ad esempio comunicando l'archiviazione della stessa, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze, dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il predetto riscontro, da inviare nel termine di 3 mesi, può anche essere meramente interlocutorio, laddove il processo risulti ancora in corso; in questo caso saranno comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In ogni caso, terminata l'attività istruttoria gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

### c. Registrazione

Il Responsabile Whistleblowing provvede a tenere un Registro delle Segnalazioni ove vengono annotate tutte le segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni pervenute tramite il Portale vengono registrate automaticamente dal sistema.

Le Segnalazioni pervenute tramite il canale alternativo, una volta chiuso il processo sopra delineato, dovranno invece essere inserite manualmente all'interno del Portale.

In questo modo tutte le segnalazioni pervenute, indipendentemente dal canale utilizzato, saranno visualizzate e registrate all'interno del Portale. Il portale permette in qualsiasi momento di poter effettuare un'estrazione in formato excel del Registro.

## 11. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Al segnalante sono riconosciute misure di protezione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dal d.lgs. 24/2023;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Pertanto, è assicurata la tutela:

- a) **della riservatezza della propria identità**, riferita non solo al nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, il cui disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

In dettaglio:

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, **a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati** ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;

- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante **non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa**. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione **sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità**;

Qualora il ricevente debba comunicare l'identità del segnalante perché rilevante per la difesa della persona coinvolta/incolpata, nei casi sopra considerati, deve comunicare al segnalante delle motivazioni e raccogliere il suo consenso scritto prima di procedere alla comunicazione dell'identità del segnalante;

- b) **contro misure ritorsive o discriminatorie**, dirette o indirette, adottate a seguito della segnalazione effettuata in buona fede, quali, a titolo non esaustivo, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, peggioramento delle condizioni di lavoro. Per misure ritorsive si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- c) **attraverso misure di sostegno** previste dal d.lgs. n. 24/23.

Il segnalante potrà altresì denunciare eventuali comportamenti ritorsivi, che ritiene di avere subito, all'ANAC come previsto dal d.lgs. 24/2023 (c.d. Segnalazione Esterna).

La protezione, ivi compresa la tutela contro misure ritorsive, è assicurata da Natissa anche al segnalante anonimo allorché, nell'ambito della gestione della segnalazione, emerga successivamente l'identità del segnalante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il sistema disciplinare di Natissa prevede sanzioni:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. Sanzioni pecuniarie contro i comportamenti ritorsivi sono altresì previste dal d.lgs. n. 24/23 e applicate dall'ANAC;
- nei confronti del segnalante che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la SGR, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

Si rinvia altresì al sistema disciplinare previsto nell'ambito del Modello di Organizzazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2021, n. 231 e s.m.i.

Natissa potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziale.

La tutela del segnalante concerne il segnalante anche:

- qualora il rapporto giuridico lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## **12. ESTENSIONE DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE AD ALTRI SOGGETTI**

Le misure di protezione, sopra richiamate per il segnalante, si applicano altresì:

- a) ai c.d. facilitatori delle segnalazioni. Per facilitatore della segnalazione, la Legge intende una “*persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*”;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **13. TUTELA DEL SEGNALATO**

Al segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all’interno del contesto lavorativo in cui opera.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l’attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato dal Responsabile Whistleblowing e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l’obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell’Autorità giudiziaria).

## **14. REPORTISTICA**

Con cadenza annuale, il Responsabile Whistleblowing elabora una relazione riepilogativa delle segnalazioni pervenute da sottoporre all’attenzione del CdA, dell’OdV e del CS, nel rispetto gli obblighi di riservatezza previsti dal d.lgs. 24/2023 nei confronti del segnalante e del segnalato. In particolare, il Responsabile Whistleblowing non dovrà rivelare l’identità del segnalante e del segnalato sino a quando non sarà conclusa l’attività istruttoria.

## **15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Responsabile Whistleblowing o il Referente canale residuale cura l’archiviazione sul Portale di tutta la documentazione relativa al whistleblowing e tiene il Registro delle Segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 24/23 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

## 16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

### a. Rispetto del principio di necessità

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### b. Riconoscimento dei diritti privacy

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Natissa, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Al soggetto segnalato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. (UE) 2016/679<sup>1</sup>, nei limiti di cui all'art. 2-undecies del d.lgs 196/2003 ovvero - in particolare - ad eccezione dei casi in cui *dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: [...] f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio*. Il soggetto segnalato ha in ogni caso facoltà di esercitare tali diritti anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le modalità di cui all'art. 160 del d.lgs 196/2003<sup>2</sup>.

### c. Non applicabilità dell'accesso agli atti

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## 17. ONERI DI PUBBLICITÀ PER NATISSA A FINI DI TRASPARENZA DEL WHISTLEBLOWING

Natissa assicura adeguata pubblicità alle modalità di effettuazione delle segnalazioni interne, previste dalla presente Procedura, e delle segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche previste dal d.lgs. 24/2023.

Natissa, pertanto:

- a) assicura adeguata diffusione interna, attraverso l'intranet aziendale, alla presente procedura, al pari di tutta l'altra normativa interna;
- b) pubblica sul proprio sito internet, nell'apposita sezione dedicata, le modalità attraverso cui effettuare le segnalazioni interne e le condizioni previste per le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche.

---

<sup>1</sup> Si tratta nello specifico del diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), del diritto a rettificarli (art. 16 GDPR), del diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio (art. 17 GDPR), del diritto alla limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi specificate dall'art. 18 GDPR, del diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 GDPR) e di quello di opposizione al trattamento (artt. 21 e 22 GDPR).

<sup>2</sup> Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati.

## 18. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.lgs. 24/2023, le disposizioni ivi contenute non si applicano [...] alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionale indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del citato allegato.

Pertanto, nel caso di violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, incluse quelle in tema di abusi di mercato, **oltre al canale di Segnalazione Interno già delineato**, il segnalante può effettuare le segnalazioni tramite il canale esterno direttamente all'Autorità di Vigilanza in conformità alle regole operative da loro definite (cfr. art. 4-duodecies del TUF).

In particolare, con riferimento alla Consob, sul sito *internet* dell'Autorità<sup>3</sup> sono indicate le modalità operative per trasmettere direttamente alla Consob segnalazioni riferite a presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF nonché degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. Sono garantite tutte le tutele degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, in conformità con le previsioni di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, tra cui l'illegittimità di eventuali provvedimenti di tipo disciplinare con finalità ritorsive o discriminatorie del soggetto segnalante.

Le segnalazioni alla Banca d'Italia sono invece trasmesse attraverso l'apposito modulo presente nel sito *internet*<sup>4</sup> e possono essere inviate tramite la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Invia una segnalazione" sul sito *internet* dell'Autorità, ovvero via posta ordinaria, all'indirizzo della Banca d'Italia – Servizio RIV – divisione SRE – a Roma, Via Nazionale n. 91, con busta recante la dicitura "riservato".

La Banca d'Italia si riserva – ove lo ritenga opportuno – di contattare il segnalante per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti, in osservanza al segreto d'ufficio che copre tutti i dati e le informazioni o notizie acquisiti in ragione dell'attività di vigilanza. La Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di assicurare quest'ultimo da possibili ritorsioni.

---

<sup>3</sup> <https://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>

<sup>4</sup> <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>

### SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI CANALI DI SEGNALAZIONE

